

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 94 del 15/10/2013

SCHEMA DI CONVENZIONE
ATTIVITA' RICREATIVE , CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PER
DISABILI MENTALI

il giorno _____ nei locali Comunali tra l'Amministrazione
Comunale di LEONFORTE legalmente rappresentata dalla dott.ssa Antonina Licciardo
domiciliata per la carica presso il Comune di Leonforte e la sig.ra _____ nat_ a
_____ il _____ nella qualità di rappresentante dell'Ente _____ con
sede in _____, _____ avente tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività
assistenziali a favore di disabili mentali

PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale di Leonforte in attuazione alla Legge -quadro 5 febb. 1992 n.104 per l'assistenza ed integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e delle ll.rr.68/81 16/86, della raccomandazione n. 1185 (92), adottata dalla Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, intende attuare una serie di attività e iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e alla riabilitazione sociale per le persone handicappate.;
- che , in atto non vi sono i presupposti per il funzionamento di una struttura aperta con la tipologia "Centro diurno" in grado di soddisfare le diverse necessità del territorio;
- che iniziative quali attività periodiche ludiche, sportive, ricreative e culturali, possano in atto soddisfare le legittime aspettative delle famiglie, in alternativa;
- che la fiduciarità del rapporto, la conoscenza del territorio, la specificità del servizio impone all'A.C. ad avvalersi, per la gestione del servizio, di cooperative di privato sociale , senza fine di lucro, avente sede territoriale, che prevedono tra i loro fini statutarie lo svolgimento dell'attività assistenziale oggetto della presente convenzione che siano in possesso di idonea struttura nonché di mezzi e personale adeguati ,in alternativa alla gestione diretta , intervenendo ad economia di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;
- che le peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo " relazionale" delle prestazioni richieste;
- che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della l.r.22/86,4° comma, lett c, atteso il valore fiduciario che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

OGGETTO, UTENZA, APERTURA

La convenzione ha per oggetto iniziative di carattere ricreativo e socializzante, non sanitarie, presso un centro di incontro sociale per disabili mentali di entrambi i sessi di età compresa tra i 10 e i 65 anni

Il servizio è destinato ad un numero massimo di 20 utenti.

Deve essere garantita l'apertura del centro durante le ore pomeridiane, cinque volte la settimana da lunedì a venerdì per tre ore al giorno. Il tempo necessario per gli eventuali spostamenti degli operatori tra i domicili degli utenti non può, in nessun caso, essere contabilizzato come tempo lavorativo.

Il servizio deve essere espletato secondo quanto previsto dalla convenzione che sarà stipulata con l'Ente gestore.

Art.2

MODALITA' DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alle attività occorre inoltrare domanda indirizzata a: COMUNE DI LEONFORTE, Settore 2°- Servizi Sociali, mediante compilazione di appositi modelli, con allegata certificazione medica attestante l'assenza o meno di malattie infettive o diffuse o da turbe mentali in fase di scompenso. I soggetti da ammettere al servizio saranno individuati dal soggetto aggiudicatario del servizio in collaborazione con il CSM dell'ASP e con il servizio sociale del comune. Per ogni utente sarà elaborato un piano individualizzato di interventi.

Qualora vi siano richieste superiori all'utenza prevista, potranno essere creati, a giudizio degli stessi uffici, diversi gruppi con frequenza in giornate diverse. La frequenza, trattandosi di iniziative risocializzanti, di primo avvio e a carattere sperimentale è gratuita. Ad ogni frequentante del centro sarà rilasciata apposita tessera.

Art. 3

MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA FREQUENZA

Alla dimissione del soggetto si può pervenire, oltre su richiesta dell'interessato, su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che avevano motivato l'inserimento su disposizione della stessa, ovvero su proposta motivata dell'Ente soggetta a ratifica da parte dell'ufficio comunale competente.

L'Ente si impegna a comunicare periodicamente i nominativi dei soggetti non più frequentanti, al fine di favorire l'accesso al servizio a nuovi fruitori.

La dimissione proposta dall'Ente deve essere motivata con un rapporto sulla condizione psico-fisica e sociale del soggetto allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori o più idonee iniziative.

Art. 4

PRESTAZIONI E PRESCRIZIONI

L'Ente si impegna a:

a) mettere a disposizione una struttura idonea, sita nel centro abitato, provvista di locali rispondenti agli standard previsti dalla legge, attrezzature adeguate e un automezzo idoneo al trasporto, per prelevare gli utenti dalla loro abitazione e riaccompagnarli, nonché per partecipare ad eventi, incontri e manifestazioni nei quali gli stessi sono coinvolti nell'ambito delle attività programmate.

b) stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ammessi contro gli infortuni e per responsabilità civile;

c) curare il rapporto con le strutture sanitarie di base competenti per gli interventi necessari;

d) predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun soggetto ammesso contenente:

- documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario quant'altro di rilievo per una adeguata conoscenza del soggetto;-;

e) predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere;

f) relazionare all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazioni della presente convenzione;

g) dotarsi di un registro delle presenze da tenere costantemente aggiornato.

ART. 5

SCOPI E OBIETTIVI OPERATIVI DEL SERVIZIO

- Promuovere il superamento degli ostacoli che impediscono la partecipazione alla vita sociale, civile e l'esercizio della piena cittadinanza;
- limitare il rischio di emarginazione nel territorio di residenza;
- promuovere le capacità residue dell'utente accrescendone l'autostima;
- realizzare attività ricreative, formative, culturali in cui gli utenti siano protagonisti;
- accrescere nella famiglia il valore e l'opportunità della rete sociale.

Art. 6

ATTIVITÀ'

Si prevedono le seguenti attività per il recupero e il potenziamento di funzioni e abilità residue dei soggetti coinvolti:

- Attività socio-ludico ricreative, che rivestono particolare significato rispetto all'integrazione sociale nel territorio;

Nello specifico:

1. Laboratori artigianali;
2. Attività sportive, ludiche e ricreative;
3. Supporto psicologico individuale, in gruppo e/o con le famiglie;
4. Laboratorio Informatico.

Art. 7

PERSONALE

Figure professionali previste

Qualifica operatore	Livello	n. ore mensili	Costo orario	Num. Operat.
Ass.sociale	D	12	€ 20,18	1
Ausiliario	A	50	€ 16,53	2
Anim.	C	60	€ 19,00	2
Operatore Sportivo	C	18	€ 19,00	1

Oper.Inform.	C	18	€ 19,00	1
Oper.Artig.	C	18	€ 19,00	1
Psicologo	D	12	€ 20,18	1
Educatore	D	12	€ 20,18	1
Spese generali (15% spese personale)				
IVA 4%				
TOTALE				

Art. 8

VOLONTARIATO

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari del servizio civile, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da costoro. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impegno degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Art. 9

CORRISPETTIVI

L'Ente si impegna ad assistere l'utenza secondo quanto previsto nei punti precedenti e con il personale di cui alla presente convenzione.

Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente la somma mensile di €. 6.929,25 (iva inclusa,) quantificata sulla base dei corrispettivi dovuti al personale nonché delle spese generali mensili connesse alle attività di cui alla presente convenzione.

La liquidazione avverrà in rate mensile su presentazione di regolare fattura firmata dal legale rappresentante dell'Ente e vistata dal responsabile dell'ufficio comunale competente, corredata dalla relazione mensile predisposta dall'assistente sociale della ditta. La stessa verrà garantita solo a seguito di acquisizione delle risorse da parte della Regione o di disponibilità da parte del Comune.

Nessuna somma può, a qualsiasi titolo, essere richiesta dall'Ente ai soggetti ammessi per alcuna delle prestazioni erogate durante l'orario dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 10

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualora mutamenti nelle situazioni personali o nel contesto sociofamiliare dell'utenza richiedessero una rimodulazione dell'organizzazione e della gestione delle attività, l'A.C. d'intesa con la ditta contraente può procedere ad una modifica od integrazione di quanto previsto, ove ciò comporti una ridefinizione dei costi, si procederà al conseguente adeguamento dei corrispettivi

Art. 11

PENALITA' E CAUSE DI RESCISSIONE

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è la ditta, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

La ditta, altresì, dovrà accettare la condizione che, se lo stanziamento di bilancio non dovesse essere sufficiente ad assicurare le risorse necessarie, l'A.C. avrà facoltà di sospendere il servizio prima della sua naturale scadenza all'atto dell'esaurimento della somma disponibile.

Art. 12

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2012 n. 136 e successive modifiche.

Si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del diritto del presente contratto.

Art. 13

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e dei capitoli in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto.

Art. 14

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di un'anno dall'avvio del servizio.

L'A.C. ha facoltà a suo insindacabile giudizio di recedere dalla presente convenzione anche per insufficienza delle disponibilità di bilancio dando alla Cooperativa un preavviso di gg.30 (trenta). L'affidamento del servizio, la responsabilità relativa all'esecuzione dello stesso si intesta al responsabile del servizio del Comune .

Art. 14

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C. e della normativa in materia.

Art. 15

REGISTRAZIONE

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente, se dovute.

Art. 16

FORO COMPETENTE

In caso di controversie giudiziale il Foro competente e quello di Nicosia. .

IL CAPO SETTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. COOPERATIVA
